

Studio n. 215-2011/T

In tema di “Decreto Monti”

Approvato dalla Commissione Studi tributari il 14 dicembre 2011 ()*

Sommario: Premessa; 1. Irap: la “doppia” riduzione del cuneo fiscale; 2. Le detrazioni del 36 per cento per le ristrutturazioni degli immobili e per le opere finalizzate al risparmio energetico; 3. Il regime premiale per favorire la trasparenza e le novità in tema di studi di settore; 4. Emersione della base imponibile; 5. Le limitazioni all’uso del contante: la riduzione della soglia massima a 1.000 euro; 6. La “nuova” IMU.

Premessa

All’indomani della tormentata estate del 2011, caratterizzata dalle “continue” “Manovre” necessarie al fine di conseguire l’aggiustamento dei conti ed il pareggio di bilancio (cfr. da ultimo la “Manovra di Ferragosto”), gli operatori devono ora confrontarsi con l’ultimo intervento normativo.

Si tratta del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, più comunemente noto come “Manovra Monti” o Decreto “Salva Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ⁽¹⁾.

Ancora una volta, come in passato, diverse disposizioni sono finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale. Infatti, se da una parte è stato ridotto a mille euro il limite per il trasferimento di denaro contante (art. 12) ⁽²⁾, dall’altra questa misura è stata accompagnata da un altro intervento particolarmente invasivo che di fatto ha completamente “cancellato” il segreto bancario. Dal 1° gennaio 2012 tutti gli intermediari finanziari sono obbligati a fornire al Fisco non solo la comunicazione dei rapporti in essere (obbligo già in vigore), ma le singole ed analitiche movimentazioni che hanno caratterizzato il rapporto stesso durante il periodo d’imposta (art. 11).

E’ dunque evidente come tali misure assumano particolare interesse per la figura del notaio quale contribuente. Sarà dunque necessario tenere conto delle novità anche per orientare al meglio le scelte che ogni professionista è tenuto ad effettuare nell’esercizio della propria attività

quali, ad esempio, l'opzione per i regimi contabili, la tenuta di un conto corrente dedicato ai movimenti dello studio, etc.

Ulteriori disposizioni contenute nel medesimo decreto riguardano la fiscalità degli immobili senza però interessare, se non marginalmente, i profili fiscali dei trasferimenti.

Con effetto dal 1° gennaio 2012 è stata anticipata l'entrata in vigore dell'IMU (art. 13) e contestualmente è stata abrogata l'ICI. La base di calcolo del nuovo tributo sarà costituita dalle rendite catastali rivalutate del 5 per cento ed ulteriormente incrementate (del 60 per cento circa) per effetto dell'applicazione di nuovi moltiplicatori. Tuttavia tale incremento ha una portata limitata essendo circoscritto solo a talune categorie immobiliari ed alla determinazione della base di calcolo del nuovo tributo. In sostanza l'incremento delle rendite, in attesa di una possibile revisione organica delle stesse, non dà luogo ad alcun effetto ai fini della base di calcolo forfetaria per l'applicazione del meccanismo del "prezzo valore".

Ulteriori interventi apportati durante la fase di conversione in legge del decreto, e riguardanti i fabbricati rurali, hanno modificato quanto stabilito dal testo originario della Manovra medesima (art. 13). Per la trattazione di questo tema si potrà fare riferimento alle indicazioni già fornite con la segnalazione novità normativa in CNN Notizie del 4 gennaio 2012 ⁽³⁾.

La "Manovra" ha poi interessato anche le detrazioni del 36 e del 55 per cento relative agli oneri sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio e finalizzate al risparmio energetico (art 4). La prima detrazione non richiederà più alcuna proroga essendo stata recepita a regime nel Testo Unico con l'aggiunta dell'art. 16-*bis*. Invece la detrazione relativa al risparmio energetico è stata prorogata per un solo anno essendo stata "assorbita", con decorrenza dal 2013, nella prima detrazione.

1. Irap: la "doppia" riduzione del cuneo fiscale

Il D.L. n. 185/2008 ha previsto per la prima volta una deduzione parziale dell'Irap in sede di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In buona sostanza, prima dell'approvazione del D.L. n. 201/2011, il tributo regionale sulle attività produttive poteva essere considerato in diminuzione dei predetti redditi nella misura del 10 per cento.

Il beneficio della deducibilità fiscale, oltre ad essere parziale, è subordinato alla condizione che abbiano concorso alla formazione della base imponibile dell'Irap i costi del personale di lavoro dipendente e/o assimilato e gli oneri finanziari. La deduzione del 10 per cento rappresenta la quota forfetariamente riferibile al tributo corrispondente alle due componenti sopra indicate. Conseguentemente se il contribuente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente ed oneri

assimilati e neppure ha sostenuto nell'esercizio dell'attività oneri finanziari di alcun tipo, non potrà beneficiare di alcuna deduzione (ai fini delle imposte sui redditi).

La deduzione forfetaria prevista dal citato decreto – legge del 2008 pari, come già ricordato, al 10 per cento, avrebbe potuto non essere sufficiente a scongiurare i rischi di incostituzionalità del tributo paventati a più riprese. Conseguentemente, al fine di evitare tale rischio, l'art. 4 della “Manovra” ha previsto la **deducibilità integrale** del tributo regionale **ai fini delle imposte sui redditi limitatamente alla quota parte riferibile analiticamente ai costi del personale e agli oneri assimilati**, al netto delle deduzioni previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 446/1997. Sotto il profilo soggettivo la nuova deduzione è ammessa per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del citato D.lgs. n. 446 ⁽⁴⁾.

Si tenga però presente che a seguito degli emendamenti presentati durante l'iter di conversione in legge del decreto il legislatore è intervenuto modificando anche l'art. 6 del citato D.L. n. 185/2008 ⁽⁵⁾ che ancora oggi, sia pure nel testo emendato, risulta applicabile. Pertanto da una parte il contribuente potrà continuare a beneficiare della deduzione forfetaria del 10 per cento dell'Irap ⁽⁶⁾ in presenza di interessi passivi o di altri oneri finanziari, dall'altra il medesimo soggetto potrà fruire della deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap corrispondente analiticamente agli oneri dei lavoratori dipendenti ed assimilati. ⁽⁷⁾

Alla luce della novità introdotta dal Decreto Monti se un contribuente ha sostenuto sia costi relativi al personale dipendente, ma anche oneri finanziari, sarà possibile sia beneficiare della deduzione forfetaria del 10 per cento, ma anche di quella analitica ⁽⁸⁾ commisurata agli oneri del personale dipendente ed assimilati. Invece la restante parte del tributo, cioè riferibile alla “base imponibile residua”, continuerà ad essere integralmente indeducibile. La modifica è entrata in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ⁽⁹⁾.

Il riconoscimento della maggiore deduzione non sembra modificare la validità dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 16/E del 2009. Pertanto deve essere ricordato che anche la deduzione del tributo per la quota corrispondente agli oneri relativi al personale dipendente (ed assimilati) deve essere determinata con l'applicazione del principio di cassa. E' deducibile, quindi, non solo il saldo relativo al periodo d'imposta precedente, ma anche la quota versata a titolo di acconto. Tuttavia l'operazione in concreto non sarà affatto agevole essendo necessario procedere al calcolo di incidenza dell'Irap sul costo del lavoro rispetto all'Irap complessiva sia con riferimento al saldo, ma anche avendo riguardo all'acconto ⁽¹⁰⁾. Il punto dovrà essere chiarito dall'Agenzia delle entrate. Per ora, considerando che l'applicazione delle nuove regole è stata differita al periodo d'imposta 2012, i contribuenti dovranno ancora tenere conto

dell'unico metodo di deduzione previsto (quello forfetario) per la preparazione del Modello Unico 2012.

L'art. 2, comma 2 in rassegna, con un ulteriore intervento, **ha elevato le maggiorazioni relative al c.d. cuneo fiscale**. Le disposizioni in vigore nel 2011 (art. 11, comma 1, lett. a del D.lgs. n. 446/1997) prevedono una deduzione forfetaria di 4.600 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Invece la deduzione è pari a 9.200 euro per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La "Manovra Monti" ha previsto un incremento della deduzione forfetaria in misura pari a 6.000 euro per ogni dipendente. In sostanza la deduzione di 4.600 euro è stata elevata a 10.600 euro e la deduzione di 9.200 euro risulta incrementata a 15.200 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, qualora si tratti di donne e/o di maschi di età inferiore a 35 anni. Alcuni dubbi sorgono proprio a proposito del predetto requisito anagrafico. Infatti, non è chiaro se il requisito venga meno con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in cui il lavoratore compie il trentacinquesimo anno di età, oppure dal giorno stesso in cui viene raggiunta la predetta età.

L'incremento delle deduzioni troverà applicazione per la prima volta con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 ⁽¹¹⁾.

2. Le detrazioni del 36 per cento per le ristrutturazioni degli immobili e per le opere finalizzate al risparmio energetico

L'art. 4, comma 4 della Manovra è intervenuto al fine di prevedere la messa **a regime della detrazione del 36 per cento** relativa alle opere di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione concernente le opere finalizzate al risparmio energetico. E' stato così introdotto nel corpo del D.P.R. n. 917/1986 l'art. 16-bis la cui rubrica recita "*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*" ⁽¹²⁾.

D'ora in avanti non saranno più necessari ulteriori interventi del legislatore che, in prossimità della scadenza dell'agevolazione, ne dispongano di volta in volta la relativa proroga. Tuttavia l'articolo 4 in rassegna ha introdotto ulteriori novità sostanziali riguardanti, specificamente, sia i criteri di determinazione della detrazione complessivamente spettante, ma anche la quota che il contribuente può considerare in diminuzione delle imposte dovute relative alle singole annualità.

Preliminarmente deve essere rilevato come il legislatore abbia previsto espressamente che i beneficiari della detrazione sono i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento "*sulla base di un titolo idoneo.*" La precisazione è nuova rispetto a quanto previsto

dall'art. 1 della L. n. 449/1997. Tuttavia la modifica normativa in commento sembra piuttosto un "aggiustamento" avente natura formale che ha inteso recepire espressamente un criterio che di fatto risultava già applicabile prima dell'approvazione della "Manovra" ⁽¹³⁾.

La disposizione in rassegna, inserita a regime nel corpo del Tuir, prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2012 la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno stesso in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. In buona sostanza il legislatore non ha confermato la ripartizione della detrazione del 36 per cento in cinque quote annuali per i contribuenti di età non inferiore a 75, ed in tre quote annuali per quelli di età non inferiore a 80 anni. La linea di demarcazione relativa alla "velocità" della detrazione dovrebbe essere individuata con l'applicazione del principio di cassa. Pertanto gli oneri effettivamente sostenuti (pagati) entro il 31 dicembre 2011 potranno beneficiare, avendo riguardo al requisito richiesto e rappresentato dall'età, di una detrazione in cinque o tre anni. Viceversa per le spese pagate dal 1° gennaio 2012 in avanti la detrazione sarà comunque completata in dieci anni indipendentemente dall'età del beneficiario.

Rispetto alle regole in vigore fino al 31 dicembre del 2011 il legislatore non ha introdotto alcuna novità con riferimento alla tipologia dei fabbricati oggetto degli interventi agevolati.

Le spese di manutenzione ordinaria, effettuate sulle singole unità immobiliari, continuano ad essere escluse dal beneficio della detrazione. Invece, come in passato, danno diritto alla detrazione le manutenzioni straordinarie, le opere di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuate su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

La disciplina dovrebbe essere rimasta sostanzialmente invariata anche per ciò che attiene alla detrazione dei lavori di ristrutturazione effettuati dal condominio. E' possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento per le opere di recupero relative a condomini a prevalenza residenziale sulle parti comuni di cui all'art. 1117, n. 1) del codice civile. In base ad un'interpretazione rigorosamente letterale della disposizione le opere agevolate relative alle parti comuni dovrebbero riguardare esclusivamente il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, etc. La nuova disposizione non cita le parti comuni indicate ai numeri 2) e 3) del medesimo articolo, cioè i locali per la portineria, l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, ovvero le opere necessarie all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi e le cisterne. Tuttavia i lavori relativi a queste parti comuni, ancorché non menzionate espressamente dal nuovo testo normativo, dovrebbero continuare ad essere detraibili

secondo quanto precisato dall' Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2010 (14).

La detrazione a regime riguarda anche gli oneri relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. Inoltre il beneficio interessa anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell' art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dall' ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell' immobile.

La detrazione è fruibile dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari e deve essere determinata in misura pari al 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell' unità immobiliare risultante dall' atto di compravendita o di assegnazione. La base di calcolo su cui applicare la predetta percentuale del 36 per cento non può superare l' importo di 48.000 euro.

Il legislatore ha poi introdotto una nuova categoria di opere che fruisce della detrazione. Si tratta delle spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche non residenziali, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In sede di conversione la disposizione è stata modificata precisando che la detrazione spetta anche laddove l' evento calamitoso che ha determinato il danneggiamento si sia verificato anteriormente all' entrata in vigore della legge di conversione.

L' art. 4, ultimo comma prevede la **proroga a tutto il 2012 della detrazione spettante nella misura del 55 per cento per le opere finalizzate al risparmio energetico**. In sostanza per un' ulteriore annualità la disciplina rimane sostanzialmente la stessa del 2011 con riferimento agli interventi agevolati, per gli importi massimi di detrazione, per gli adempimenti necessari (15), oltre che alle modalità di ripartizione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2013 la detrazione viene messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36 per cento. In pratica per i lavori eseguiti a partire da tale data si applica integralmente la disciplina del 36 per cento (tetto massimo detraibile, suddivisione in rate, etc).

L' articolo in commento ha poi nuovamente **modificato la disciplina relativa al trasferimento della detrazione del 36 per cento nel caso in cui il cespite venga venduto prima dell' esaurimento del beneficio fiscale**. Dal 1° gennaio del 2012 il diritto alla detrazione non utilizzato in tutto o in parte è trasferito *“per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all' acquirente persona fisica dell' unità immobiliare”*. Inoltre la medesima disposizione prevede che

in caso di decesso dell'avente diritto, *“la fruizione del beneficio fiscale, si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”*.

In base alle nuove regole applicabili, però, dal 1° gennaio 2012, il diritto alla detrazione si trasferisce automaticamente all'acquirente. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto di compravendita non rechi alcuna specifica indicazione circa la volontà delle parti. Pertanto affinché la detrazione spettante rimanga in capo al venditore è necessario che il contratto di compravendita lo preveda espressamente.

Il legislatore ha così modificato la disciplina applicabile per gli atti stipulati dal 17 settembre, cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 148/2011, al 31 dicembre del 2011. Infatti, fino al termine della predetta annualità, laddove il contratto di compravendita dell'immobile non abbia fornito alcuna indicazione specifica, il diritto a beneficiare delle detrazioni residue continua a permanere in capo al venditore. Il trasferimento era una mera facoltà che doveva essere negoziata. Ora, invece, a seguito dell'approvazione della *“manovra Monti, l'impostazione è esattamente “rovesciata”*. Il diritto alla detrazione, come ricordato, segue automaticamente l'immobile, salvo il caso in cui le parti si accordino diversamente.

3. Il regime premiale per favorire la trasparenza e le novità in tema di studi di settore

L'art. 10 ha previsto un **nuovo regime semplificato** ed agevolato su base opzionale. L'ambito applicativo della semplificazione è però limitato alle sole persone fisiche e società di persone titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa. La misura si applica anche agli esercenti arti e professioni privi di un albo professionale.

Per quanto riguarda il profilo dimensionale i benefici fiscali che il regime intende assicurare sono completamente *“sganciati”* dalla tipologia di contabilità, quindi dal volume d'affari. Pertanto è irrilevante che il contribuente abbia o meno adottato la contabilità ordinaria, ovvero semplificata. Sono conseguentemente escluse dalla nuova opportunità tutte le società di capitali.

Le finalità che il legislatore ha inteso conseguire tramite questo **“meccanismo premiale”**, che quindi attribuisce ai contribuenti una serie di benefici, sono la trasparenza fiscale e l'emersione di base imponibile ⁽¹⁶⁾.

La nuova disposizione riconosce, quindi, a coloro che forniscano una specifica collaborazione al Fisco, fornendo spontaneamente una serie di informazioni, alcuni vantaggi. I presupposti per poter eccedere al nuovo regime sono indicati dal comma 2. In particolare il contribuente deve:

- provvedere all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura ⁽¹⁷⁾;

- istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o d'impresa;
- osservare la normativa antiriciclaggio e quindi non effettuare alcun trasferimento di denaro contante, indipendentemente dal titolo, ad un soggetto diverso, per un importo pari o superiore a mille euro ⁽¹⁸⁾.

Con riferimento al secondo punto sembra potersi ritenere che sia sufficiente l'istituzione di un apposito conto corrente senza che il "transito" debba riguardare unicamente le movimentazioni dell'attività professionale. La soluzione è desumibile da un'interpretazione letterale dell'art. 10 in quanto diversamente il legislatore avrebbe dovuto utilizzare l'espressione "conto corrente dedicato esclusivamente." Possono quindi "transitare" sul conto corrente anche gli oneri personali a condizione che il contribuente li consideri indeducibili a causa della mancanza del requisito di inerenza. Il punto dovrà essere chiarito dall'Agenzia delle entrate, tuttavia è comunque preferibile, pur non essendo un requisito richiesto dalla norma, che le movimentazioni personali vengano gestite su di un conto corrente distinto.

La normativa di riferimento non è ancora stata completata. Infatti, con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i benefici spettanti ai contribuenti quali contropartita alle informazioni trasmesse al Fisco. In particolare tramite il predetto decreto Direttoriale potrà essere previsto:

- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie ⁽¹⁹⁾;
- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, etc;
- la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale ⁽²⁰⁾;
- l'anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, l'abolizione del visto di conformità per le compensazioni superiori a 15.000 euro e l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Per i contribuenti in contabilità semplificata ⁽²¹⁾, oltre ai menzionati vantaggi, se ne accompagnano degli altri quali:

- la determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa ⁽²²⁾ (in questo caso la novità riguarda solo le imprese) e la predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi ed Irap;
- l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dalla tenuta del libro dei beni ammortizzabili;
- l’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva.

Le relative disposizioni di attuazione saranno emanate con uno o più provvedimenti Direttoriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge.

La mancata osservanza dell’obbligo di invio all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi, degli acquisti e degli altri elementi contabili; la mancata istituzione di un conto corrente “dedicato”; ovvero il superamento della soglia di mille euro senza utilizzare, per il trasferimento di denaro, strumenti di pagamento tracciabili, comportano la decadenza dal regime. Inoltre sarà applicabile una sanzione amministrativa da 1.500 a 4mila euro.

Il predetto regime non è automatico essendo necessario esercitare un’esplicita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello in cui saranno applicate le misure agevolate. Il nuovo “regime premiale” troverà applicazione per la prima volta dal 1° gennaio 2013. La dichiarazione presentata nel 2012 è quella relativa al periodo d’imposta 2011. In pratica la scelta dovrà essere manifestata già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.

Ulteriori vantaggi del “regime premiale” riguardano la materia degli accertamenti. In particolare risulta prevista una riduzione dei termini di decadenza per i controlli. A tal proposito l’art. 10 prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente la notifica degli accertamenti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Considerando che il primo anno di applicazione del nuovo regime è il 2013, un eventuale avviso di accertamento relativo alla predetta annualità dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2017 anziché entro il 31 dicembre dell’anno successivo (termine ordinario). In ogni caso la predetta riduzione non è applicabile laddove il contribuente abbia commesso violazioni che diano luogo all’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000.

L’art. 10, commi 9 e seguenti prevede un ulteriore intervento in tema di **studi di settore**. L’orientamento non è del tutto nuovo in quanto già nel corso dell’estate del 2011 vi erano stati diversi interventi normativi sulla materia. La nuova disposizione prevede per i contribuenti

soggetti all'applicazione degli studi di settori, con ricavi o **compensi congrui e coerenti**, anche per effetto di adeguamento alle risultanze di Gerico una serie di benefici per ciò che attiene l'attività di accertamento fiscale. In particolare:

- l'Amministrazione finanziaria non potrà desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici ⁽²³⁾, purché gravi, precise e concordanti (impossibilità di eseguire le rettifiche analitico – induttive ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973);
- è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- è prevista una maggiore franchigia ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente affinché scatti l'accertamento sintetico il reddito complessivo accertabile deve eccedere di almeno un terzo quello dichiarato ⁽²⁴⁾;

Al fine di fruire dei predetti benefici i contribuenti dovranno aver assolto regolarmente l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (cfr. comma 10). Questo punto risulta particolarmente delicato in considerazione dell'estrema facilità con cui il contribuente può commettere errori nella compilazione del modello relativo agli studi di settore ⁽²⁵⁾. Pertanto l'Agenzia delle entrate dovrà fornire i necessari chiarimenti. Inoltre i medesimi contribuenti dovranno risultare coerenti con tutti gli specifici indicatori previsti con riferimento al singolo studio ⁽²⁶⁾.

Prima di entrare nel merito limitatamente ad alcuni punti delle novità introdotte dalla "Manovra" deve essere definito l'ambito applicativo dell'intervento, cioè deve essere individuata la platea dei soggetti interessati alle nuove disposizioni. E' necessario dunque comprendere se le disposizioni comprese nei commi da 9 a 13 abbiano portata generale, ovvero se riguardino unicamente i contribuenti che intenderanno avvalersi del regime premiale disciplinato dalla prima parte (commi da 1 a 8) dell'art. 10 in rassegna.

La dottrina ⁽²⁷⁾ che ha affrontato il problema propende per la prima soluzione avendo ritenuto che le disposizioni in rassegna interessino, più in generale, gli accertamenti e gli effetti degli studi di settore. La correttezza di questa interpretazione dovrebbe essere confermata osservando che le nuove disposizioni in tema di studi di settore risulteranno applicabili già dal 2011. Invece il regime premiale sarà applicabile, su base opzionale, solo dal 1° gennaio 2013. In buona sostanza i benefici collegati all'attività di accertamento fiscale per i contribuenti congrui e

coerenti risulterebbero applicabili anche ai contribuenti che non hanno scelto il nuovo regime premiale disciplinato dai commi da 1 a 8 della disposizione in rassegna.

L'intervento normativo realizzato in favore dei contribuenti congrui e coerenti si sostanzia, di fatto nel riconoscimento da parte del legislatore della maggiore affidabilità del risultato scaturito dall'applicazione dello studio di settore ⁽²⁸⁾ rispetto ad altre metodologie di accertamento di ricavi fondate, anch'esse, su presunzioni semplici. Il decreto – legge in rassegna prevede la “sovranità della metodologia induttiva basata sugli studi di settore, rispetto agli altri tipi di accertamento di tipo “analitico presuntivo. ⁽²⁹⁾” Il contribuente congruo e coerente non potrà più subire altre tipologie di accertamento fondate su presunzioni semplici (accertamenti standardizzati). L'applicazione della predetta limitazione non è a discrezione dell'Agenzia delle entrate, ma trova la sua origine in una disposizione di legge e cioè l'art. 10, commi 9 e 10 del decreto – legge in rassegna.

Sono riconducibili, ad esempio, nell'ambito degli accertamenti fondati su presunzioni semplici, quelli effettuati in base alle stime dell'OMI, ai mutui erogati agli acquirenti, alle perizie bancarie, etc. Conseguentemente ove gli uffici decidessero comunque di procedere ad accertare un maggior reddito nei confronti di un contribuente congruo e coerente, l'atto risulterebbe emesso in palese violazione dell'art. 10, comma 9 in esame.

Coerentemente all'approvazione della nuova misura il comma 12 ha abrogato le disposizioni che prevedevano, in caso di congruità, l'esonero dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici subordinatamente al fatto che l'ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino a un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi dichiarati o definiti ⁽³⁰⁾. Deve però essere rilevato come lo stesso legislatore si sia preoccupato di prevedere espressamente che per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 continuino a trovare applicazione le regole previgenti (cfr. art. 10, comma 13).

4. Emersione della base imponibile

L'art. 11, comma 1 prevede **la punibilità ai sensi del codice penale**, quindi anche con la possibile reclusione ⁽³¹⁾, per chi “esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero” all'Amministrazione finanziaria ⁽³²⁾.

L'ambito applicativo della disposizione è però particolarmente ampio essendo interessati, oltre alle imprese, anche gli esercenti arti e professioni o gli intermediari finanziari laddove tali soggetti non rispondessero correttamente alle richieste del Fisco nel corso di un controllo su una persona fisica i cui dati sono in loro possesso. La medesima disposizione si applica, però, ad una

numerosa platea di soggetti, quindi anche nei confronti dei notai, enti pubblici e privati, amministratori di condominio e qualunque contribuente in genere specificamente richiesto da parte degli organi tributari.

La disposizione in rassegna è stata integrata nel corso dell'iter di conversione subordinando l'applicabilità delle sanzioni penali per le comunicazioni di dati non rispondenti al vero in relazione alla condotta assunta dal soggetto interessato. In questo caso le sanzioni penali troveranno applicazione solo se, in seguito alle richieste, si configuri un reato ai sensi del D.lgs. n. 74/2000 ⁽³³⁾. In buona sostanza la norma prevede che le violazioni indicate siano perseguite alla stregua delle false autocertificazioni. Conseguentemente considerato l'esteso ambito applicativo degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, un rilevante numero di comunicazioni rese al Fisco potrebbe diventare penalmente rilevante.

Il secondo comma dell'art. 11 della "Manovra" prevede **l'obbligo** per tutti gli operatori finanziari **di comunicare** all'Anagrafe tributaria **le movimentazioni**, ed ogni informazione necessaria **ai fini dei controlli fiscali relative ai rapporti intrattenuti** con il cliente. La portata della nuova previsione è particolarmente invasiva se si considera che l'obbligo in questione non riguarda, ad esempio, la mera comunicazione del saldo del conto corrente bancario. Al contrario l'intermediario finanziario dovrà comunicare analiticamente tutte le movimentazioni.

La disposizione troverà dunque applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2012 anche se un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà individuare le modalità di comunicazione dei predetti dati ⁽³⁴⁾.

La norma ha di fatto abrogato l'ultimo intervento del legislatore in materia di indagini finanziarie previsto dal D.L. n. 138/2011 in cui si stabiliva che l'Agenzia delle entrate poteva procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni comunicate all'archivio dei rapporti.

La medesima disposizione (comma 7) ha eliminato: il limite massimo alla durata di 15 giorni per l'effettuazione dei controlli amministrativi in forma di accesso; il principio della non ripetizione degli accessi per periodi di tempo inferiori al semestre; la responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.

La "stretta" relativa alle modalità di svolgimento delle attività di controllo deve comunque essere applicata nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dallo statuto del contribuente (L. n. 212/2000), ed in particolare tenere conto delle previsioni di cui al comma 12, art. 1 ⁽³⁵⁾. Tale disposizione stabilisce che gli accessi, ispezioni e verifiche si svolgono "con modalità tali da

arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente”.

5. Le limitazioni all'uso del contante: la riduzione della soglia massima a 1.000 euro

L'art. 12 del decreto – legge in rassegna ha ridotto il limite massimo per effettuare le transazioni in contanti. D'ora in avanti è **vietato effettuare il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro**. Il precedente limite ammontava a 2.500 euro.

La novità è destinata a modificare radicalmente le abitudini non solo dei professionisti e delle imprese, ma anche di coloro che non esercitando un'attività economica sono lavoratori dipendenti (o anche pensionati). La novità intende perseguire tre diversi obiettivi:

- contrastare il fenomeno del riciclaggio, del terrorismo e della criminalità organizzata;
- esercitare un contrasto dell'evasione fiscale;
- incentivare l'uso della moneta elettronica anche al fine di ridurre i costi, in considerazione dalla gestione della rilevante mole di documenti in formato cartaceo, della pubblica amministrazione.

L'intervento realizzato a seguito dell'approvazione della “Manovra” è dunque più ampio rispetto a precedenti modifiche normative, che pure hanno ridotto la soglia per l'utilizzo del contante (cfr. la manovra di Ferragosto D.L. n. 138/2011). Infatti, come sarà spiegato più avanti (cfr. *infra*) gli stipendi, le pensioni e qualunque compenso corrisposto dalla pubblica amministrazione dovranno essere erogati utilizzando strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (o altri mezzi di pagamento diversi dal contante). In questa sede l'analisi sarà limitata, per ragioni di sintesi, alle novità più interessanti con una serie di esemplificazioni utili per comprendere la reale portata dell'intervento.

Dopo l'approvazione del decreto – legge n. 201/2011 il testo novellato dell'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 (disposizioni relative all'antiriciclaggio) dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a 1.000 euro.

La portata della norma è estesa comprendendo non solo le transazioni commerciali, cioè i movimenti di denaro per l'acquisto di beni e di servizi, oppure per il pagamento di compensi professionali, ma qualsiasi trasferimento indipendentemente dal titolo a condizione, però, che venga effettuato tra soggetti diversi. Ad esempio il trasferimento di una somma di denaro contante ad un figlio a titolo di donazione è certamente soggetta all'applicazione del nuovo limite.

Pertanto se il trasferimento avviene in contanti ed è raggiunta (o superata) la nuova soglia di 1.000 euro, risulta certamente commessa un'infrazione. Nel caso specifico non si configura in alcun modo una transazione commerciale, ma la circostanza (il titolo che giustifica il trasferimento) è del tutto irrilevante.

La medesima conclusione riguarda ad esempio Tizio, il quale detiene una quota di partecipazione in Alfa srl. Infatti, se per esigenze di liquidità della società decide di effettuare un finanziamento con obbligo di restituzione a carico della società medesima e l'importo corrisposto in contanti raggiunge (o supera) la soglia di 1.000 euro commette una violazione del citato art. 49. In questo caso il socio avrebbe dovuto effettuare il trasferimento di denaro utilizzando un mezzo di pagamento tracciabile (diverso dal contante), quindi un assegno bancario non trasferibile, un bonifico bancario, etc.

La modifica dell'anzidetto limite rappresenta l'ennesimo intervento del legislatore in poco più di tre anni. Conseguentemente le soglie che hanno reso possibile l'effettuazione delle operazioni in contanti, degli assegni liberi e dei libretti o titoli al portatore sono così variate nel corso del tempo:

- fino al 29 aprile 2008 il limite era di 12.500 euro;
- dal 30 aprile del 2008 al 24 giugno del 2008 il limite è stato ridotto a 5.000 euro;
- dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 il limite è stato nuovamente elevato a 12.500 euro;
- dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 è stato nuovamente ridotto a 5.000 euro;
- dal 13 agosto 2011 e il 5 dicembre 2011 è stato ridotto a 2.500;
- dal 6 dicembre 2011 in avanti è scattata un'ulteriore riduzione del limite a 1.000 euro.

L'irregolarità si verifica per le diverse operazioni già dalla soglia di 1.000 euro. Pertanto è ora possibile effettuare il trasferimento di denaro senza un intermediario finanziario, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di assegni "liberi" fino all'importo massimo di 999,99 euro.

In passato, già prima dell'approvazione della "Manovra Monti," si è posto il problema se la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante dovesse essere applicata anche per i **prelevamenti bancari**. In questo caso, ove la risposta fosse stata positiva, la riduzione del limite a 1.000 euro avrebbe dato luogo ad altrettante infrazioni ogniqualvolta che, per esigenze di liquidità, fossero state prelevate presso gli sportelli bancari somme superiori all'anzidetto limite, ma non è così.

I dubbi sono sorti in passato in quanto, dopo la riduzione del limite da 5.000 a 2.500 euro, alcune banche erano solite far compilare alle persone un modello dove chiedevano quali fossero le esigenze di utilizzo del denaro contante. In alcuni casi si avvertiva l'utente che il prelievo oltre la predetta soglia obbligava l'istituto di credito ed effettuare una segnalazione di infrazione al Ministero dell'economia e finanze.

Tuttavia questa interpretazione era frutto di un equivoco e la circolare (del 4 novembre 2011) del dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia ha eliminato ogni ragione di dubbio. La soglia individuata dalla normativa antiriciclaggio trova applicazione per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. Nel caso del prelievo di denaro contante presso gli sportelli bancari la somma rimane comunque pur sempre a disposizione di colui che ha effettuato l'operazione. Fino a questo momento non si configura alcuna violazione neppure per i prelievi di importo pari o superiore a 1.000 euro⁽³⁶⁾. Il problema potrà semmai nascere successivamente se la predetta somma di denaro sarà trasferita (in contanti) in favore di un soggetto diverso. In questo caso se l'operazione (di trasferimento) raggiunge o supera la predetta soglia risulterà certamente commessa un'infrazione.

E' necessario poi considerare che al fine di verificare il raggiungimento della soglia di 1.000 euro l'operazione deve essere presa in considerazione nel suo complesso. In buona sostanza il **"frazionamento"** dei pagamenti al fine di eludere il divieto di effettuare il trasferimento di denaro contante oltre (o in misura pari) alla predetta soglia è sicuramente un comportamento irregolare.

Tuttavia il legislatore non ha certamente inteso eliminare la possibilità di effettuare i pagamenti rateali (c.d. vendita a rate) per venire incontro alle esigenze degli acquirenti. Infatti la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è solitamente il frutto di un'ordinaria dilazione che scaturisce da un accordo preventivo delle parti. In questo caso il comportamento è certamente corretto⁽³⁷⁾.

La nuova soglia riguarda anche **gli assegni bancari o postali** che, se emessi per importi pari o superiori al nuovo limite, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Tutti gli assegni, con riferimento ai carnet rilasciati dalle banche, continueranno ad essere muniti della clausola "non trasferibile". Per ottenere il rilascio di assegni senza l'apposizione della predetta clausola dovrà essere effettuata una specifica richiesta scritta al proprio istituto di credito. In questo caso è necessario pagare alla banca un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. L'emissione dei predetti assegni è consentita solo per importi inferiori a 1.000 euro salvo il caso in cui l'emittente non apponga, autonomamente, la clausola di non trasferibilità.

Per quanto riguarda gli effetti della novità, cioè la data di **decorrenza della nuova soglia (6 dicembre 2011)**, sarà necessario distinguere la data di emissione dell'assegno. Al fine di verificare il rispetto del limite, che è stato modificato nel corso del tempo, sarà necessario distinguere la data apposta sul titolo. Ad esempio se Tizio si presenta allo sportello bancario per versare un assegno ricevuto in pagamento pari a 2.000 euro, senza riportare la clausola di non trasferibilità e la cui data di emissione è il 3 dicembre 2011, la banca non dovrà segnalare alcuna violazione. Infatti al momento di emissione dell'assegno vigeva ancora il precedente limite di 2.500 euro. Viceversa qualora il titolo fosse stato emesso il 6 dicembre il soggetto emittente, avendo raggiunto la soglia di 1.000 euro, avrebbe dovuto apporre la clausola di non trasferibilità. Nessuna modifica è stata poi prevista per l'emissione degli assegni all'ordine del traente (a me medesimo). Rimangono quindi applicabili le regole già in vigore.

La disciplina prevede che l'assegno emesso all'ordine del traente possa essere girato dallo stesso solo per l'incasso presso una banca o un ufficio postale, non potendo essere incassato da un soggetto diverso. In sostanza questi assegni non possono circolare liberamente, ma possono essere solo incassati allo sportello dallo stesso soggetto emittente. In definitiva l'assegno può essere utilizzato esclusivamente per effettuare un prelevamento presso lo sportello bancario o postale.

Una novità pressoché analoga riguarda anche i **libretti di deposito bancari o** postali al portatore. Pertanto i libretti già aperti dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore a 1.000 euro entro il 31 dicembre 2011.

L'ipotesi di riduzione del saldo riguarda, logicamente, i libretti già esistenti. Invece i titoli emessi dal 6 dicembre in avanti, cioè alla data di entrata in vigore della "Manovra Monti", devono avere un saldo sempre al di sotto del nuovo limite di 1.000 euro.

I "vecchi" libretti al portatore, aventi un saldo uguale o maggiore di 1.000 euro, potranno essere regolarizzati con le seguenti modalità:

- estinzione del libretto con l'incasso della somma;
- prelevamento della soglia eccedente 999,99 euro in modo da ridurre il saldo al di sotto della soglia massima;
- trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo.

La riduzione della soglia da 2.500 a 1.000 euro interessa anche le attività di controllo dei professionisti e degli altri intermediari finanziari. Infatti se tali soggetti in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia dell'infrazione dei predetti divieti (ad esempio il trasferimento denaro

contante oltre la soglia) devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 12, comma 11 del decreto in commento, modificato dalla "Manovra Monti" dispone, con decorrenza dal 6 dicembre scorso, che i predetti soggetti riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. n. 689/1981 "e per l'immediata comunicazione dell'infrazione anche all'agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale" ⁽³⁸⁾.

Le novità introdotte dalla "Manovra" non hanno coinvolto l'importo delle **sanzioni** irrogabili essendo rimasto sostanzialmente invariato il contenuto dell'art. 58 del D.lgs. n. 231/2007.

In base al citato art. 58, qualora venga effettuato un trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si applica una sanzione pecuniaria compresa tra l'1 e il 40 per cento calcolata sull'importo indebitamente trasferito. La stessa sanzione si applica all'importo trascritto sull'assegno privo della clausola di non trasferibilità. Tuttavia la legge prevede un importo minimo della sanzione di 3.000 euro. La sanzione minima viene aumentata di cinque volte qualora i trasferimenti di denaro superino l'importo di 50.000 euro.

Tuttavia il soggetto che ha commesso la violazione può mitigare in misura notevole la sanzione beneficiando dell'istituto dell'oblazione (art. 16 L. n. 689/1981). In sostanza, una volta ricevuta la contestazione il soggetto destinatario della sanzione potrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Considerato che l'art. 58, comma 1, del citato D.lgs. n. 231/2007 prevede per tali violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito, nel caso specifico l'oblazione si perfeziona con il pagamento del 2 per cento.

I professionisti e gli intermediari finanziari, che in relazione ai loro compiti di servizio hanno avuto notizia dell'infrazione e non hanno segnalato al ministero dell'Economia e delle finanze, **ed ora anche all'Agenzia delle entrate**, l'avvenuta violazione della legge sono destinatari di un'autonoma sanzione. L'importo è variabile dal 3 al 30 per cento, con l'applicazione del minimo di 3.000 euro. In questo caso non è possibile avvalersi dell'oblazione. Pertanto, nonostante la riduzione della penalità di cui potrebbe aver beneficiato il "soggetto pagatore" il professionista subirà l'irrogazione della sanzione piena non inferiore a 3.000 euro.

L'articolo 12 ha tra l'altro previsto anche un'ulteriore soglia, pari anch'essa a 1.000 euro che, ove superata, obbligherà le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, ad effettuare i pagamenti

con strumenti telematici o comunque in grado di assicurare la tracciabilità, diversi dal denaro contante. La finalità della disposizione non è tanto quella di ostacolare il riciclaggio o l'evasione fiscale, piuttosto quella di contenere i costi a carico dello Stato dovuti alla gestione del denaro contante. L'ambito applicativo della disposizione è molto ampio riguardando gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato. I pagamenti, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi diversi dal denaro contante, ovvero con l'utilizzo di strumenti elettronici bancari o postali, comprese le carte prepagate.

Subito dopo l'approvazione del D.L. n. 201/2011 si dubitava che le Pubbliche amministrazioni riuscissero ad adeguare tempestivamente le proprie procedure alla novella legislativa. Conseguentemente durante la fase di conversione è stata prevista la possibilità di applicare la novità entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della "Manovra". L'Inps si è perfettamente adeguato alla previsione "annunciando" che le pensioni superiori alla soglia di 1.000 euro non potranno essere pagate in contanti a decorrere dal 7 marzo prossimo.

La stessa disposizione prevede, però, che le disposizioni di accredito riguardanti i trattamenti pensionistici minimi sono esenti dall'imposta di bollo. Per tali rapporti è fatto divieto alla banche di addebitare alcun costo. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana dovranno definire con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi, le caratteristiche di un conto corrente di base le cui condizioni risultino particolarmente vantaggiose.

Il nuovo limite relativo all'antiriciclaggio è applicabile sin dal 6 dicembre scorso, cioè dal momento di avvenuta pubblicazione del D.L. n. 201/211 nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come disposto in passato da provvedimenti analoghi che hanno già ridotto il limite della soglia (cfr la "Manovra di Ferragosto"), è stato previsto un periodo di salvaguardia secondo cui il superamento della nuova soglia non costituisce infrazione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

6. La "nuova" IMU

Prima dell'approvazione della "Manovra" era agevolmente prevedibile la reintroduzione dell'Ici sull'abitazione principale. L'anticipazione è stata confermata anche se, dal punto di vista formale, il tributo che colpisce il possesso degli immobili è rappresentato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, dalla nuova IMU.

Tuttavia l'intervento non è stato solo formale in quanto se da una parte il nuovo tributo presenta, indubbiamente, delle analogie con l'ICI, ⁽³⁹⁾ dall'altra il legislatore ha previsto delle

specificità che rendono l'onere in alcuni casi ben più gravoso rispetto al "vecchio" tributo comunale ⁽⁴⁰⁾.

Il legislatore ha così anticipato in via sperimentale l'applicazione del nuovo tributo con decorrenza dall'anno 2012 (in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014). L'IMU entrerà in vigore definitivamente, al termine della fase sperimentale, con decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Parallelamente lo stesso art. 13 **ha incrementato fino al 62 per cento, ma solo per la determinazione della base imponibile della nuova IMU, le rendite catastali** (cfr. Segnalazione novità in CNN Notizie del 7 dicembre 2011). L'incremento degli estimi, effettuato attraverso l'applicazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, è dunque circoscritto. In buona sostanza continueranno ad applicarsi i criteri di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari. Ad esempio ove l'acquirente di un immobile dovesse optare per la forfetizzazione della base imponibile tramite il meccanismo del c.d. prezzo valore, l'imposta di registro, applicabile a seguito della cessione, dovrà essere calcolata applicando agli estimi i "vecchi" moltiplicatori. In pratica non troverà applicazione l'incremento delle rendite catastali avvenuto nella misura compresa tra il 20 ed il 62 per cento ⁽⁴¹⁾.

L'art. 13 prevede che l'Imu sarà applicata in base alle previsioni contenute negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ma non viene richiamato l'art. 10 del medesimo Decreto che disciplina, invece, le imposte sui trasferimenti degli immobili. Conseguentemente, limitatamente al periodo sperimentale 2012 – 2014 l'IMU:

- sostituisce l'Irpef sugli immobili non locati e l'ICI;
- riguarda esclusivamente il possesso degli immobili e non i trasferimenti dei medesimi.

In pratica fino al 31 dicembre 2011 l'abitazione principale risulta completamente detassata. Invece con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo la nuova IMU "sostituisce" l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. Invece ai fini Irpef l'abitazione principale continua ad essere completamente esclusa da imposizione.

I criteri di tassazione dell'abitazione principale risultano in generale più "morbidi" rispetto a quelli previsti per le altre unità immobiliari avendo disposto l'applicazione di un'aliquota ridotta e la possibilità di fruire di una specifica detrazione pari a 200 euro, ⁽⁴²⁾ ed una maggiorazione della detrazione di 50 euro, con un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiore detrazione, però, oltre a determinare diversi dubbi

applicativi ha una durata limitata nel tempo essendo circoscritta, almeno per ora agli anni 2012 e 2013 (cfr. *Infra*).

Tuttavia, da una prima analisi del testo della disposizione si desume che la nozione di abitazione principale è più circoscritta rispetto a quella nota ed applicabile fino al 31 dicembre del 2011. Infatti l'art. 13 prevede al comma 2 che *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*. In altre parole se il contribuente è residente anagraficamente in un'altra città non sarà sufficiente, per applicare l'aliquota ridotta, dimostrare all'erario che il luogo in cui abita effettivamente è, ad esempio, quello in cui possiede l'abitazione principale, ma le due condizioni dovranno coesistere ⁽⁴³⁾. Pertanto oltre ad utilizzare effettivamente l'immobile come propria dimora, il contribuente dovrà risiedere anagraficamente nello stesso luogo (in quell'immobile).

La limitazione della nozione relativa all'abitazione principale è tra l'altro dovuta alla “cancellazione” della fattispecie relativa al fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti. Conseguentemente i predetti immobili sono considerati ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, quindi per la commisurazione del nuovo tributo, alla stregua delle seconde case. Il tributo sarà così dovuto nella misura del 7,6 per mille e senza beneficiare di alcuna detrazione d'imposta.

Si tenga però presente che la “nuova” IMU, nel fornire una diversa qualificazione dell'abitazione principale, non ha riproposto il contenuto dell'art. 8 del D.lgs. n. 504/1992 neppure per quanta riguarda il riferimento alla dimora dei familiari. Infatti, ai fini dell'esenzione dall'Ici, l'abitazione principale era quella in cui il contribuente ed i suoi familiari dimoravano abitualmente condizione, quest'ultima, che non è prevista dall'art. 13 in rassegna. Conseguentemente mentre in passato ha trovato applicazione l'orientamento della Corte di cassazione la quale ha affermato l'irrelevanza della dimostrazione dell'effettiva dimora di uno dei due coniugi in un Comune diverso, oggi questa possibilità sembra sussistere. In passato, cioè quando risultava applicabile l'Ici, si è manifestata la tendenza da parte dei coniugi ad acquisire residenze anagrafiche separate al solo fine di fruire delle agevolazioni fiscali. Tuttavia secondo quanto affermato dalla sentenza n. 14389/2010 le agevolazioni ai fini dell'Ici spettavano solo per una delle due abitazioni, cioè quella utilizzata come dimora dei familiari. Era possibile considerare quale abitazione principale anche l'altra unità immobiliare solo se il coniuge dimorante fosse stato in grado di dimostrare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nella formulazione dell'art. 13, comma 2 in rassegna la definizione di abitazione principale omette completamente il riferimento al luogo in cui dimorano i familiari del contribuente. Conseguentemente sembra ora possibile ⁽⁴⁴⁾ acquisire la residenza disgiunta dal resto nucleo familiare con l'effetto che i due coniugi potranno entrambi fruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale.

La medesima disposizione fornisce altresì, sia pure ai soli fini fiscali ⁽⁴⁵⁾, la definizione di pertinenza dell'abitazione principale che, evidentemente, può anch'essa beneficiare dell'applicazione della medesima aliquota ridotta. In particolare *“Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*.

La possibilità di applicare ai fini IMU l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale spetta con riferimento ad una sola pertinenza per ciascuna delle predette categorie. A tal proposito è ragionevole ritenere che, laddove il contribuente risulti possessore di due o più pertinenze aventi la medesima categoria, sia possibile scegliere liberamente la pertinenza da assoggettare alla nuova imposta con aliquota agevolata ⁽⁴⁶⁾.

La possibilità di riservare alle pertinenze il medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale ⁽⁴⁷⁾ riguarda anche gli acquisti delle unità immobiliari di tipo pertinenziale effettuati con atti separati rispetto all'immobile principale. Tuttavia anche in tal caso è necessario che sussistano per la costituzione del vincolo pertinenziale ⁽⁴⁸⁾ due requisiti: la destinazione durevole al servizio o all'ornamento (elemento oggettivo) e la volontà del titolare del diritto reale sulla cosa principale (elemento soggettivo).

La base imponibile è costituita dal valore catastale dell'immobile, applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e poi i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Fanno eccezione i fabbricati di categoria D privi di rendita sin dall'origine e distintamente contabilizzati per i quali occorre fare riferimento ai valori contabili. Per tutti gli altri il criterio applicabile è quello sopra riportato.

Gli immobili riconducibili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 soggiacciono all'applicazione dei medesimi moltiplicatori delle unità immobiliari di tipo abitativo indipendentemente dalla possibilità di attribuire ai medesimi la natura di pertinenze. Ad esempio se il contribuente possiede una cantina o un garage, che non ha natura di pertinenza dell'abitazione principale, dovrà in ogni caso determinare la base imponibile partendo dalla rendita catastale, rivalutando la stessa del 5 per cento ed applicando il moltiplicatore pari a 160 come se si trattasse di un'abitazione. La differenza riguarderà esclusivamente l'aliquota maggiorata e l'impossibilità di considerare in diminuzione del tributo la relativa detrazione.

Per i terreni agricoli il valore si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) la rivalutazione del 25 per cento ⁽⁴⁹⁾ e poi si applica ancora il coefficiente moltiplicativo pari a 130 ⁽⁵⁰⁾. Invece, per effetto di una modifica introdotta durante la fase di conversione in legge *“Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”* ⁽⁵¹⁾.

Un'ulteriore novità rispetto all'ICI riguarda i fabbricati rurali che fino al 2011 erano completamente esenti invece ora, con decorrenza dal 2012, sono assoggettati al nuovo tributo ⁽⁵²⁾.

I criteri di determinazione della base imponibile delle aree edificabili sono rimasti invariati rispetto all'Ici ⁽⁵³⁾. Infatti, si dovrà fare riferimento al valore venale dell'area in comune commercio. Inoltre il predetto valore venale rappresenterà la base imponibile anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo.

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni possono modificare (in aumento o in diminuzione) con deliberazione del consiglio comunale la predetta aliquota base sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento con riferimento all'abitazione principale e alle relative pertinenze. La suddetta aliquota può essere aumentata o diminuita sino a 0,2 punti percentuali.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista un'aliquota dello 0,2 per cento che i Comuni possono ulteriormente diminuire fino allo 0,1 per cento. E' possibile, inoltre, una riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, o nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili concessi in locazione.

Subito dopo l'approvazione del Decreto Monti sono sorti dei dubbi circa la predetta riduzione dell'aliquota IMU per i fabbricati concessi in locazione. Infatti l'art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 23/2011 non è stato abrogato e dispone, senza possibilità di scelta per il Comune, tale beneficio fiscale. Invece, contrariamente a tale previsione, l'art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011 prevede la riduzione dell'aliquota in termini facoltativi. In altre parole i Comuni potranno liberamente scegliere se disporre o meno la riduzione dell'aliquota base per gli immobili concessi in locazione senza che sussista alcun obbligo in tal senso.

Tuttavia, oltre a sostenere l'esistenza della facoltà di riduzione dell'aliquota in base ad un'interpretazione letterale della norma, il contrasto può essere risolto in favore della "Manovra Monti" considerato il carattere sperimentale della nuova IMU. L'obbligo di riduzione *ex lege* tornerà ad assumere pieno vigore quando il nuovo tributo entrerà in vigore definitivamente salvo che il legislatore non intenda, anche successivamente, trasformare l'obbligo in facoltà.

Ai fini della determinazione del tributo da versare, con riferimento all'abitazione principale e alle relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Nel caso in cui l'immobile sia destinato ad abitazione principale di più soggetti la medesima detrazione deve essere suddivisa pro – quota indipendentemente dalla percentuale di possesso ⁽⁵⁴⁾. L'importo della detrazione può essere elevato dai comuni fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. L'importo della detrazione eventualmente eccedente rispetto al tributo gravante sull'abitazione principale potrà essere utilizzato per abbattere l'IMU calcolata sulle pertinenze.

In sede di conversione è stata prevista, come già anticipato una maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni a condizione, però, che dimori e risulti residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova previsione (cfr il comma 10), avente efficacia temporale limitata ai soli anni 2012 e 2013, presenta più di un dubbio interpretativo. Ad esempio se il figlio è contitolare dell'immobile ⁽⁵⁵⁾ sembra che la maggiorazione della detrazione spetti ai soli genitori. Inoltre non è neppure chiaro come operare qualora i requisiti vengano meno nel corso dell'anno (variazione della residenza anagrafica o raggiungimento del ventiseiesimo anno). In questo caso sembra

ragionevole applicare il ragguglio annuo. Tuttavia la maggiorazione non potrà comunque superare l'importo di quattrocento euro e non è necessario che, a parte gli altri requisiti, il figlio sia fiscalmente a carico.

Una volta determinata l'imposta il contribuente dovrà effettuare il relativo versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 (si tratta di un'ulteriore novità).

Nicola Forte

-
- *) Il presente studio è stato aggiornato successivamente a tale data in seguito alle modifiche intervenute al decreto legge in sede di conversione in legge dello stesso.
- 1) Pubblicata nel S.O. n. 276, relativo alla G.U., 27 dicembre 2011, n. 300 ed entrata in vigore dal 28 dicembre del 2011.
 - 2) Ma anche dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e degli altri titoli al portatore (ad esempio certificati di deposito).
 - 3) P. GIUNCHI, *Nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali in dipendenza del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214*.
 - 4) La relazione specifica che sono ammessi alla nuova deduzione anche gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché le amministrazioni pubbliche.
 - 5) Che aveva introdotto la deduzione forfetaria ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 10 per cento.
 - 6) La deduzione forfetaria del 10 per cento dell'Irap spetta indipendentemente dalla misura degli oneri finanziari gravanti sul bilancio o sul conto economico del contribuente.
 - 7) Al netto di talune delle deduzioni previste dal D.lgs. n. 446/1997.
 - 8) Ciò vuol significare che potrà essere considerata in diminuzione della base imponibile Ires o Irpef esattamente la quota di Irap determinata applicando l'aliquota di legge ai costi del personale dipendente o assimilati, indeducibili ai fini della determinazione del valore della produzione lorda.
 - 9) Quindi per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
 - 10) La necessità di tenere conto della percentuale di incidenza dell'Irap sul personale dipendente rispetto all'Irap complessiva è stata manifestata da M. BALZANELLI e P. MENEGHETTI, *Spese per lavoratori dipendenti e assimilati: sì alla deducibilità dell'Irap ai fini Ires e Irpef*, in *La Guida pratica alla Manovra Salva Italia*, Il Sole 24 Ore, gennaio 2012, pag. 60.
 - 11) Quindi, anche in questo caso, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
 - 12) Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli indicati tassativamente nel corpo del nuovo art. 16-bis. Si tratta degli stessi interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 e dall'art. 9, comma 2, della legge n. 448/2001.
 - 13) La dottrina che ha nuovamente preso in esame l'intera disciplina, dopo l'intervenuta approvazione della "Manovra Monti" ha osservato che resta "confermato "non solo l'ambito soggettivo e oggettivo, di applicazione delle vecchie disposizioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale tanto da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia". Così C. Coppola, *Stabile la detrazione per il recupero edilizio estesa anche agli immobili colpiti da calamità*, in *La Guida pratica alla Manovra Salva Italia*, Il Sole 24 Ore, gennaio 2012, pag. 16.
 - 14) S. REZZONICO e G. TUCCI, *La detrazione del 36% diventa permanente*, in *La Guida pratica alla Manovra*, in Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2011, pag. 26; L. DE STEFANI, *Sul bonus del 36% i più anziani perdono la corsia preferenziale*, in Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2011, pag. 13.
 - 15) Bonifico per le imprese e i professionisti ed invio consuntivo dell'apposita comunicazione all'Enea.
 - 16) Le finalità si desumono direttamente dall'art. 10, comma 1 che così recita: "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono

*attività artistica o professionale ovvero attività d'impresa in forma individuale o con le forme associative, di cui all'articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici: ...". La dottrina non ha esitato a definire tale regime come un patto mediante il quale il contribuente si "consegna integralmente all'amministrazione finanziaria e questa, in cambio, pone in essere gli adempimenti, in parte ridotti e facilitati, che caratterizzano una data posizione fiscale, oltre ad alleggerire la pressione accertativa". Così A. CORSINI, *Funziona così il regime premiale per favorire la trasparenza*, in *La Guida pratica alla Manovra Salva Italia*, Il Sole 24 Ore, gennaio 2012, pag. 67.*

- 17) Il predetto obbligo può essere assolto direttamente dal contribuente, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato, quindi un Dottore commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, etc
- 18) Limite così ridotto dall'art. 12 del decreto – legge n. 201/2011 che ha modificato il precedente limite, pari a duemilacinquecento euro previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007.
- 19) Infatti, con riferimento a taluni specifici oneri sarà necessario effettuare una valutazione di merito per individuare il trattamento fiscale correttamente applicabile. Un esempio può riguardare le spese sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande. Infatti se il contribuente non fornisce al Fisco ulteriori informazioni non è possibile comprendere autonomamente se i predetti oneri sono stati sostenuti in occasione della partecipazione ad un convegno, ad un corso o ad un evento simile. In questo caso la deduzione dell'Iva spetta integralmente. Invece se al medesimo onere dovesse essere attribuita la natura di spesa di rappresentanza l'Iva risulterà completamente indetraibile.
- 20) Un analogo beneficio non è stato previsto per gli esercenti arti e professioni la cui fatturazione delle operazioni continua ad essere obbligatoria.
- 21) Purché sussistano le condizioni previste dall'art. 10 in rassegna.
- 22) In questo caso il contribuente dovrà perlomeno comunicare al Fisco l'elenco degli incassi e dei pagamenti delle fatture e degli altri elementi reddituali.
- 23) Le presunzioni semplici sono quelle che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice. Le presunzioni legali sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto una volta per tutte dalla legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente.
- 24) La maggiore franchigia si applica, quindi, in luogo di quella ordinaria del venti per cento spettante ordinariamente a tutti i contribuenti.
- 25) Cfr. F. FALCONE e A. IORIO, *Benefici a rischio per mini – errori*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 gennaio 2012, p. 21. Gli autori auspicano che "la perdita dei benefici fiscali scatti solo in presenza di infedeltà tali da influenzare in qualche modo i valori di coerenza e congruità, e non in tutti gli altri casi in cui gli errori sono ininfluenti a tal fine".
- 26) Sarà sufficiente la mancata coerenza rispetto ad un solo indicatore affinché il contribuente non possa più fruire di alcun beneficio previsto dall'art. 10 in rassegna.
- 27) D. DEOTTO e A. CRISCIONE, *"Per gli studi di settore arriva la super – congruità"*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2011
- 28) La giurisprudenza ha collocato l'accertamento fondato sugli studi di settore tra quelli di tipo standardizzato, cioè fondati su presunzioni semplici. Conseguentemente il risultato che scaturisce dall'applicazione dello studio di settore non è di per sé sufficiente per giustificare la maggiore pretesa impositiva. L'elaborazione dello studio di settore deve essere conseguentemente adattata al caso di specie durante la fase del contraddittorio.
- 29) G.P. RANOCCHI, *"Studi di settore: congruità e coerenza sovrane negli accertamenti analitico – presuntivi"*, in *La Guida pratica alla Manovra Salva Italia*, Il Sole 24 Ore, gennaio 2012, pag. 70.
- 30) L'abrogazione ha così interessato l'art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998 e l'art. 10 – ter della medesima legge.
- 31) In presenza dei presupposti previsti dall'art. 11, comma 1 del decreto – legge n. 201/2011 troverà applicazione l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione citata prevede espressamente che *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.
- 32) La disposizione richiama i poteri degli uffici in relazione alle richieste di documenti di cui agli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di imposte sui redditi e gli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di Iva.
- 33) In particolare il capoverso aggiunto durante l'iter di conversione dispone che la sanzione penale *"relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste, di cui al medesimo comma si configurano le fattispecie di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74"*.
- 34) L'art. 11, comma 3 prevede che *"Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono*

stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali".

- 35) L'osservazione è di S. Loconte, *Verifiche della Gdf senza limiti*, in Italia Oggi, 8 dicembre 2011, pag. 24.
- 36) Rimangono fermi, però, tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) e tra questi quello di "adeguata verifica della clientela." Si tenga poi presente che se il soggetto correntista effettua frequentemente operazioni di elevato ammontare utilizzando il denaro contante la banca dovrà valutare se sussistono le condizioni per effettuare la segnalazione di operazione sospetta, cioè a rischio di riciclaggio. In questo caso, però, non è previsto un automatismo della segnalazione e la banca dovrà valutare con attenzione tutti gli elementi in suo possesso.
- 37) L'orientamento interpretativo è stato espresso dall'Ufficio Italiano Cambi poi sostituito dall'UIF.
- 38) In base ad un'interpretazione letterale della novella legislativa la comunicazione sarà unica e dovrà essere indirizzata al Mef il quale a sua volta ne fornirà notizia all'Agenzia delle entrate.
- 39) Infatti, l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 individua quale base imponibile il valore dell'immobile "determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo".
- 40) E' sufficiente ricordare, senza entrare in un'analisi dettagliata dell'impianto normativo, l'inclusione dell'abitazione principale nel campo di applicazione dell'IMU.
- 41) L'aumento delle rendite catastali ai fini del computo dell'IMU è variabile in relazione ai diversi incrementi dei moltiplicatori catastali a seconda della categoria di appartenenza dell'immobile. Ad esempio per le categorie A (diversa da A/10), C/2, C/6 e C/7 il moltiplicatore è passato da 100 a 160 con un incremento del 60 per cento. Invece per la categoria D (escluso D/5) il precedente moltiplicatore ai fini ICI di 50 è passato a 60 con un incremento del 20 per cento.
- 42) Il comma 10 prevede la possibilità a favore dei Comuni di incrementare con proprio regolamento la predetta detrazione anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta e reintroducendo, di fatto, l'esenzione dal tributo. Tuttavia l'esercizio di tale facoltà è subordinata al rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'ente. Inoltre, al fine di impedire che la riduzione del tributo eventualmente concessa per le abitazioni principali si traduca in un corrispondente aggravio dell'imposta sulle unità immobiliari tenute a disposizione la norma prevede come in questo caso il regolamento comunale non possa disporre l'applicazione di un'aliquota superiore a quella ordinaria sulle "seconde case."
- 43) Conforme L. LOVECCHIO, *Aliquota prima casa – E' necessaria la residenza nella dimora abituale*, in La Guida pratica alla Manovra, in Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2011, pag. 21. Si tratta di una novità rispetto al soppresso tributo comunale. Infatti, ai fini ICI, l'esenzione dall'applicazione del tributo era fondata sull'effettiva dimora del contribuente mentre la residenza anagrafica era semplicemente un parametro presuntivo della dimora abituale (cfr. art. 1, comma 173 della L. n. 296/2006).
- 44) Fatti salvi diversi ed ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.
- 45) Ed ai soli fini dell'applicazione dell'IMU.
- 46) In sostanza il contribuente potrà effettuare la scelta più conveniente sotto il profilo fiscale in modo da ridurre al massimo l'onere costituito dal nuovo tributo. La limitazione del trattamento agevolato ad una sola pertinenza per ogni categoria catastale rappresenta un'altra diversità rispetto all'ICI. Infatti, ai fini del tributo comunale era consentito ai Comuni di disporre in merito al numero massimo ed alla tipologia delle pertinenze da esonerare dall'applicazione del tributo (cfr art. 59, lett. d), del D.lgs. n. 446/1997 ora abrogato dal D.L. n. 201/2011).
- 47) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta.
- 48) Che in caso di acquisto della pertinenza separatamente rispetto all'immobile principale deve essere evidenziato nel medesimo atto di compravendita.
- 49) Ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 50) In precedenza, ai fini ICI, il moltiplicatore era pari a 75.
- 51) Al fine di fornire la definizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionista si potrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. In particolare possono considerarsi tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 (ex Scau) e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sul punto cfr. F. GARRINI, *L'Imu anticipata al periodo d'imposta 2012 colpisce la prima casa e i fabbricati rurali*, in La Guida pratica alla Manovra Salva Italia, Il Sole 24 Ore, gennaio 2012, pag. 10.
- 52) Per effetto dell'abrogazione dell'art. 23, comma 1-bis del decreto – legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, cioè della disposizione che aveva previsto l'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali.

- 53)** L'art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 richiama espressamente l'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 504/1992.
- 54)** Ad esempio se l'immobile è adibito ad abitazione principale di due coniugi l'uno titolare di una quota di proprietà del 90 per cento e l'altro del 10 per cento, ciascuno dei due potrà beneficiare della detrazione nella misura di 100 euro.
- 55)** Cioè possiede una quota a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

(Riproduzione riservata)